



COMUNE DI NEBBIUNO

Provincia di Novara

C.A.P. 28010 – TEL. 0322-58001 FAX 0322-58139

E-MAIL: info@comune.nebbiuno.no.it

P.IVA 00433340031

ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

N. 30 DEL 17/07/2024

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE INSISTENTE SU 1^ STRADA DAL N.C. 1 AL N.C. 8- DIVIETO DI TRANSITO AUTORIZZAZIONE APERTURA CANTIERE STRADALE FISSO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA l'istanza, pervenuta in data 17.07.2024, prot. 4915 da parte della società ACQUA NOVARA V.C.O., a firma del Geometra MINAZZI Davide, con la quale viene richiesta l'adozione del provvedimento temporaneo di chiusura della 1^ Strada dal n.c. 1 al n.c. 8 dal giorno 29.07.2024 al giorno 02.08.2024 dalle ore 08:30 alle ore 17:30, per consentire i lavori di rifacimento della rete fognaria;

CONSIDERATO che al fine di garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché quella degli utenti della strada, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione stradale e di autorizzazione all'apertura del relativo cantiere stradale;

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra saranno eseguiti dall'impresa denominata "PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL" con sede a Roma in Via Claudio Villa, 71;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 del D. Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e gli articoli da 30 a 43 del DPR 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 10/07/2002 avente come oggetto: "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 (suppl. ordinario) del 26 settembre 2002;

VISTO il Decreto Ministeriale 04/03/2013 avente come oggetto: "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

VISTO il D. L.vo 18 Agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali) n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

per le motivazioni specificate in premessa, **dal giorno 29.07.2024 al giorno 02.08.2024 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 l'istituzione di divieto di transito sulla 1^ Strada dal n.c. 1 al n.c. 8.**

DISPONE

La presente ordinanza è resa nota al pubblico con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Nebbiuno, nonché **mediante la posa e la rimozione a cura della ditta esecutrice dei lavori nel rispetto degli orari concessi, della segnaletica stradale prevista e prescritta dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, in conformità a quanto indicato dal D.M. 10/07/2002,** sollevando sin d'ora questo Comune ed il suo personale da ogni

e qualsiasi responsabilità, molestia anche giudiziaria o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in dipendenza della presente ordinanza.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) costituisce anche AUTORIZZAZIONE all'apertura del cantiere stradale fisso per la ditta esecutrice dei lavori, per le opere e depositi sulla sede stradale, previo rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, nonché delle seguenti particolari prescrizioni:

- il Cantiere dovrà essere dotato dei sistemi di segnalamento temporaneo previsti dall' articolo 30 comma 4° e dagli articoli 31 e 32 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada);
- tutta la segnaletica dovrà rimanere in opera per tutta la durata del cantiere stradale e mantenuta in costante efficienza sia di giorno che di notte a cura della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
- la segnaletica di cantiere dovrà inoltre rispettare le caratteristiche di visibilità notturna previste dall' articolo 36 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92) nonché dall' articolo 8 punto 4 del D.M. 10/07/2002;
- qualora non venisse effettuato l'immediato ripristino del fondo stradale dovranno essere lasciati in opera i cartelli indicanti i lavori in corso, le frecce indicanti i punti dove sono stati eseguiti i lavori e le eventuali irregolarità del fondo stradale.

AVVISA

Il mancato rispetto del presente provvedimento da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori anche di una sola delle prescrizioni sopra riportate, comporterà la decadenza dello stesso e la conseguente applicazione delle sanzioni per la violazione dell'articolo 21 del Codice della Strada che prevede il pagamento di una soma da € 866,00 a € 3.464,00

Copia del presente provvedimento o copia conforme dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori, e dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell' art 12 del Codice della Strada (art. 27 comma 10°). Per la mancata esibizione del titolo di cui sopra, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 (art. 27 comma 11°). La violazione di cui sopra prevede anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori secondo le norme del Codice della Strada. In caso di rifiuto dell'esibizione del titolo o di accertata mancanza dello stesso, la sospensione, da effettuare senza indugio, è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore della violazione, del ripristino dei luoghi secondo le norme del vigente Codice della Strada (art 27 comma 12°).

La ditta esecutrice dei lavori nel tratto di strada interessato dal presente provvedimento è da considerarsi in ogni caso unica responsabile per eventuali incidenti o danni a persone o cose che potrebbero verificarsi.

CONCEDE

Alla ditta esecutrice dei lavori l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico in Via I^a Strada, da utilizzare quale area di cantiere per i lavori di cui in premessa. La presente autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e/o dai depositi autorizzati.

E' facoltà del Responsabile revocare la presente autorizzazione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Codice della Strada, D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di legge;
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;

AVVISA

Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo CAMBIERI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: COMUNE DI NEBBIUNO
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PRESSO CUI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI:
POLIZIA LOCALE – P.ZZA IV NOVEMBRE 1 tel. 0322-58001
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Isp. Capo Danilo BORGATTA

Firmato